



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E P E R L A R E G I O N E C A L A B R I A

Composta dai seguenti magistrati:

**Luigi Cirillo****Presidente****Giuseppe di Pietro****Consigliere****Carlo Efisio Marrè Brunenghi****Giudice relatore****S E N T E N Z A**

- Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22627 del registro di Segreteria, promosso nei confronti del sig. OMISSIS (OMISSIS) nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS) alla via OMISSIS n. OMISSIS; della sig.ra OMISSIS (OMISSIS) nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e ivi residente in OMISSIS n. OMISSIS (OMISSIS); della sig.ra OMISSIS (OMISSIS) nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e ivi residente in OMISSIS (OMISSIS), tutti nella loro qualità di eredi del sig. Prof. OMISSIS (OMISSIS) nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e deceduto in OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Fratteggiani e Alessia Strano, con domicilio digitale eletto presso i rispettivi indirizzi PEC, giusta procura in calce alla memoria costitutiva;

- Uditi nella pubblica udienza del 9 giugno 2020 il relatore, Referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, il Pubblico

Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Giovanni Di Pietro, nonché gli Avv.ti Fabio Frattegiani e Alessia

Strano;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

**FATTO**

Con atto di citazione in riassunzione dell' 8 gennaio 2021 la

Procura Regionale presso codesta Sezione giurisdizionale

conveniva in giudizio i sig.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS,

nella loro qualità di eredi del fu OMISSIS per ivi sentirli

condannare al ristoro patrimoniale del danno erariale

quantificato in euro 500.643,60= dal Prof. OMISSIS

asseritamente dovuti per aver svolto una serie di incarichi

professionali retribuiti in favore di soggetti pubblici e privati in

danno dell'Università OMISSIS (nel prosieguo, solo OMISSIS),

così violando l'obbligo di esclusiva e le norme che disciplinano e

vietano il c.d. fenomeno dei doppi incarichi.

L' atto di citazione originariamente notificato al Prof. OMISSIS

aveva condotto all'apertura del presente giudizio con prima

udienza per il giorno 3 novembre 2020 in esito alla quale il

Collegio disponeva con ordinanza n. 47/2020 la interruzione del

processo ai sensi dell'art. 108, comma 2 c.g.c. per intervenuto

decesso del convenuto in data 27 luglio 2020 come da certificato

di morte depositato dai suoi difensori, avv.ti Fabio Frattegiani e

Alessia Strano nel corso della predetta udienza. Con la stessa

ordinanza veniva indicata la successiva udienza del 10 febbraio

2021, onde consentire alla Procura regionale di svolgere i propri adempimenti in merito all'atto di riassunzione nei confronti degli eredi. Seguiva decreto presidenziale n. 3 del 9 gennaio 2021 con cui la predetta udienza veniva rinviata al giorno 12 maggio 2021 giusto il deposito dell'atto di citazione in riassunzione nei confronti degli attuali convenuti dell'8 gennaio 2021. Con decreto presidenziale n. 109 del 9 aprile 2021 l'udienza di trattazione del presente giudizio veniva rinviata d'ufficio all'odierno 9 giugno.

Gli incarichi esterni non autorizzati contestati al Prof. OMISSIS, sono i seguenti:

- 1) Attività svolta per la società OMISSIS di OMISSIS: il OMISSIS è risultato socio accomandante della predetta società dal 14.02.1997, con sottoscrizione di quote societarie per Euro 2.065,82=;
- 2) Attività svolta in favore del Comune di OMISSIS, per l'adeguamento antisismico del fabbricato sede del vecchio ospedale con delibera n. 731 del 09.09.2012 cui è seguita la delibera n. 162 del 23.03.1998 con cui aveva assunto l'incarico di Direttore dei lavori. I compensi per la predetta attività ammontano a Euro 13.557,21= di cui la Procura non ha acquisito le fatture ma ha documentato i relativi mandati di pagamento;
- 3) Attività svolta in favore della Fondazione OMISSIS, eseguita il 25.05.2010 e per la quale il Professore aveva ricevuto un

compenso, al netto dell'IVA, di Euro 816,00= portato dalla  
fattura n. 1 del 21.07.2010,

4) Attività svolta in favore del committente OMISSIS dal  
01.07.2003 al 30.06.2006 e dal 01.07.2010 al 30.06.2012,  
con i compensi come riportati dalle seguenti fatture: fattura  
n. 4/03 (euro 12.750,00+iva 2.550,00); fattura n. 3/04 (euro  
12.750,00+iva 2.550,00); fattura n. 1/05 (euro 19.125,00+iva  
3.825,00); fattura n. 2/05 (euro 6.375,00+iva 1.275,00);  
fattura n. 1/06 (euro 503,71+iva 100,74); fattura n. 2/06  
(euro 18.343,05+iva 3.668,61); fattura n. 4/06 (euro  
18.780,45+iva 3.756,09); fattura n. 2/10 (euro 17.784,00+iva  
3.556,80); fattura n. 1/11 (euro 18.530,30+iva 3.706,06);  
fattura n. 1/12 (euro 17.522,75+iva 3.679,77); fattura n.  
2/12 (euro 16.224,00+iva 3.497,04).

In diritto, nella citazione in riassunzione anzitutto si illustra il  
quadro normativo in cui si inserisce la disciplina degli incarichi  
extraistituzionali dei dipendenti pubblici, con particolare  
riferimento all'obbligo di esclusiva ex art. 98, comma 1 Cost; al  
divieto di assumere incarichi extra-ordinem ex art. 60, d.P.R. n.  
3/57; precetti questi contenuti anche nella disciplina ex lege n.  
662/96 e compendiate, per quanto utile ai fini del presente  
giudizio, nell'art. 53, commi 6 e 7 del D. lgs. n. 165/01. Il  
Pubblico Ministero richiama infine il comma 7-bis del citato  
testo legislativo che afferma la natura erariale della  
responsabilità in caso di omesso versamento del compenso, da

parte del percettore, all'Amministrazione di appartenenza, e con conseguente affermazione della giurisdizione contabile. Su tale quadro normativo generale, ricorda l'attore, vanno a calarsi le riforme che si sono succedute nel tempo in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari e segnatamente la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini) che ha parzialmente modificato la previa disciplina di settore (di cui al d.P.R. n. 382/1980), introducendo alcune deroghe al divieto dell'obbligo di esclusiva, in particolare:

- la possibilità di costituire società di *spin-off* o *start-up* (che svolgono attività e commerciali tendenzialmente vietate) finalizzate all'attuazione dei risultati della ricerca universitaria, fermo restando il divieto dell'esercizio dell'attività libero professionale di matrice privata (art.6 comma 9);
- la possibilità per i professori e i ricercatori a tempo pieno di svolgere attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, di divulgazione scientifica ed editoriale (art.6 comma 10).

Il Requirente ha altresì cura di referire che l'OMISSIS ha stabilito norme interne attuative della disciplina legislativa di riferimento e in particolare menziona il Decreto Rettorale 30 aprile 1998, n. 1141, secondo il quale i docenti che intendano svolgere incarichi retribuiti debbono rivolgere una apposita

istanza al Rettore nella quale siano indicati la natura dell'incarico, la sua durata temporale, il compenso previsto e la dichiarazione con la quale si attesta il mancato pregiudizio per l'attività didattica.

Calando tali precetti sui fatti contestati al Prof. OMISSIS, la Procura dimostra che egli era titolare di partita iva per l'esercizio dell'attività di ingegneria fin dal 1982, il che costituisce un significativo indizio di contrarietà all'impegno prescelto (il tempo pieno), giusta la considerazione che lo svolgimento della libera professione presenta carattere di continuità incompatibile appunto col regime di dipendente a tempo pieno. Oltre tale elemento presuntivo, la Procura deduce che:

1) rispetto alla società OMISSIS di OMISSIS, che questa è una società a carattere familiare e che il Professore dal 10 gennaio 2013 ne aveva la procura generale e i relativi poteri in chiara violazione del precetto di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; relativamente a tale attività non era stata né richiesta né concessa la autorizzazione da parte dell'Ateneo;

2) rispetto all'attività svolta in favore del Comune di OMISSIS, che egli aveva assunto il ruolo di progettista e direttore dei lavori per le attività di adeguamento antisismico del fabbricato sede del vecchio ospedale; anche relativamente a tale attività non era stata né richiesta né concessa la autorizzazione da parte dell'Ateneo;

3) quanto all'attività svolta in favore della Fondazione OMISSIS, la Procura dà atto della circostanza che l'attività in discorso, ai sensi del d.P.R. n. 382/1980, sarebbe in teoria compatibile con l'impegno a tempo pieno, ma che in ogni caso essa restava soggetta ad autorizzazione preventiva dell'Ateneo che non è avvenuta;

4) infine, quanto all'attività svolta in favore della Società OMISSIS, alcun dubbio nutre la Procura sul fatto che si tratti di attività libero-professionale non autorizzata, alla luce delle fatture emesse e del regime fiscale di fatturazione medesima in cui lo stesso Prof. OMISSIS aveva calcolato l'aliquota dovuta alla cassa di previdenza dell'ordine professionale degli ingegneri (2%), applicato l'imposta ad aliquota ordinaria (20%) e la ritenuta d'acconto ai fini del reddito.

Sulla quantificazione del danno, l'attore pubblico considera due voci di danno: 1) l'omesso riversamento del compenso per l'attività extraistituzionale svolta, pari a Euro 173.061,47= e 2) le differenze retributive tra gli emolumenti corrisposti al OMISSIS quale docente a tempo pieno e quelli che avrebbe percepito se avesse scelto il rapporto di lavoro a tempo definito (che gli avrebbe consentito l'attività che invece gli viene contestata) e che, complessivamente, ammonta a Euro 327.582,13= Il danno complessivo contestato ammonta pertanto a **Euro 500.643,60=**

Nel proprio atto introduttivo, la Procura prende posizione anche sulle eccezioni presentate dal Professore nelle proprie memorie in seguito ad invito a dedurre. Anzitutto, l'eccezione di prescrizione, non risultando contestabile l'occultamento doloso del danno. Sul punto la Procura riferisce dell'indirizzo prevalente della giurisprudenza contabile che ritiene che, in questa materia, la mancata comunicazione all'Amministrazione di appartenenza si sostanzia in un'omissione qualificata che non necessita di un *quid pluris* ingannatorio, in quanto già di per sé lesiva degli obblighi di informazione che devono governare, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni rapporto giuridico, con la conseguenza che il *dies a quo* trasla dal di dell'evento dannoso al di della sua scoperta. Il docente aveva poi sostenuto che la sua condotta non presentava alcun segno di antigiridicità verso la OMISSIS, in quanto negli anni contestati la prassi amministrativa per le autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali non prevedeva alcuna protocollazione delle autorizzazioni medesime, dato che il regolamento interno sulla materia è stato emanato solo nell'anno 2010 e sostanzialmente reso operativo solo dal 2013. Aveva anche ribadito la propria buona fede tenuto conto del carattere scientifico della propria attività che non ha peraltro creato alcun pregiudizio alla OMISSIS, ma soltanto lustro, ricordando come in conseguenza di tale attività il Prof. OMISSIS era stato insignito della qualifica di Professore Emerito; mentre con riferimento al proprio incarico



nella società di famiglia, egli aveva ribadito di non avere alcun potere operativo. Tali circostanze sono reputate dalla Procura, nel proprio libello introduttivo, estremamente generiche e come tali irrilevanti. In particolare, quanto alla mancanza di un regolamento universitario interno, l'attore richiama il Decreto Rettorale n. 1141 del 30 aprile 1998 che - ancora prima del regolamento n. 2504/2010 - richiedeva quali presupposti, per il rilascio dell'autorizzazione, l'indicazione dell'incarico, del proponente, la durata e il compenso dello stesso. Infine, la Procura ha affermato il carattere inconferente dell'eccezione scriminante del carattere scientifico dell'attività svolta in favore della Società OMISSIS.

Infine, nelle proprie deduzioni, il OMISSIS aveva contestato la posta risarcitoria derivante dalle due voci di danno azionate - il mancato riversamento dei compensi e le differenze retributive - reputando la seconda non provata non essendo dimostrato il nocumento prodotto in concreto per l'Ateneo, risolvendosi altrimenti in un danno *in re ipsa*. Il Procuratore in vero ha dato atto nella propria citazione che tale indirizzo è stato recepito in alcune pronunce dell'intestata Sezione Calabria, secondo cui appunto non potrebbe contestarsi, oltre al danno da mancato riversamento del compenso ex art. 53, commi 7 e 7 bis d. lgs. n. 165/01, l'ulteriore danno riconducibile alle differenze retributive, a meno che non si provi il pregiudizio in concreto

che l'amministrazione danneggiata ha subito dallo svolgimento dell'incarico non autorizzato.

Su tale aspetto, la Procura ribadisce il proprio avverso convincimento: il danno da differenze retributive è, nella sua prospettazione, un danno direttamente collegato alla retribuzione corrisposta dall'Ateneo e che è proporzionato all'impegno esclusivo, a tempo pieno appunto, assunto dal docente. In altre parole, ad avviso dell'attore, la violazione dell'obbligo di esclusiva rende il differenziale retributivo indebitamente percepito, senza che si dia necessità di dimostrare alcun ulteriore pregiudizio. In altri termini, secondo il Pubblico Ministero non si tratta di un danno da disservizio, di cui occorre dare prova del pregiudizio concreto subito dall'Amministrazione. Richiama a sostegno alcune pronunce di questa stessa Sezione oltre che delle Sezioni centrali di Appello (in particolare, Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 7/20; Sezione I centrale, n. 492/17).

Questi fatti sono tutti stati tradotti nell'atto di citazione in riassunzione nei confronti degli asseriti eredi del OMISSIS, odierni convenuti, i quali si sono costituiti col ministero degli avv.ti Fabio Frattegiani e Alessia Strano, già difensori del fu OMISSIS.

La memoria difensiva degli odierni convenuti ripete sostanzialmente le stesse argomentazioni difensive svolte in favore del OMISSIS in sede di deduzioni istruttorie prima e di

memoria costitutiva dopo, eccependo la prescrizione, motivata dall'assenza del doloso occultamento del danno, e concludendo quindi per il rigetto integrale della domanda; ma aggiungono in via preliminare (seppure argomentandola per ultimo nella propria memoria) l'inammissibilità della domanda nei confronti degli eredi in assenza di accertamento dell'illecito arricchimento degli stessi. A tale riguardo argomentano e documentano che a) la sig.ra OMISSIS non ha la qualifica di erede per aver rinunciato all'eredità in forma pubblica in data 3 settembre 2020, per atto notarile De Santis Rep. 56060 e quindi eccepiscono il difetto di legittimazione passiva della medesima; b) i figli OMISSIS e OMISSIS OMISSIS invece hanno un tenore di vita quale emerge, tra gli altri documenti, dalla dichiarazioni dei redditi depositati, che è assolutamente morigerata (entro i 25/30mila euro annui) e non conferente con l'entità del danno contestato e di cui avrebbero dovuto trarre profitto. Eccepiscono infine la mancanza del presupposto giuridico per aversi illecito arricchimento dell'erede, ossia l'accertamento del giudice contabile con sentenza passata in giudicato di un illecito arricchimento del dante causa, essendo insufficiente l'accertamento di un mero danno all'erario. La procura cioè dovrebbe dare prova che, alla data della morte del *de cuius*, il patrimonio ricompreso nell'asse ereditario devoluto agli eredi abbia assunto una consistenza maggiore per effetto del

pregresso illecito arricchimento del *de cuius* foriero di danno erariale.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2021, il Pubblico Ministero ha ribadito quanto asserito nella citazione in riassunzione circa l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, attesa la prova – fornita da parte attrice – dell'illecito arricchimento del dante causa (originario convenuto), dovendosi ritenere conseguenzialmente provato per presunzione semplice l'indebito arricchimento degli eredi (richiamando a sostegno di questa tesi la sentenza n. 274/2020 della Seconda Sezione d'appello); in specie, la Procura ha contestato le opposte considerazioni difensive circa la mancanza di prova della trasmissione agli eredi di beni patrimoniali in epoca precedente all'arricchimento, in quanto l'ingente somma detenuta dal *de cuius* avrebbe ex se diminuito le passività nell'asse ereditario, sicché non rileverebbero gli argomenti sostenuti dalla difesa circa l'attuale tenore di vita degli attuali convenuti.

Nel merito, la Procura ha ribadito quanto evidenziato in citazione circa la illegittimità degli incarichi non autorizzati svolti dal deceduto professore a tempo pieno Ing. OMISSIS, in violazione dell'art. 53 del D. L.vo n. 165/2001, in particolare l'incarico di procuratore generale svolto presso la società OMISSIS, per violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957; l'incarico di direttore dei lavori svolto presso il Comune di

OMISSIS per la sua natura libero-professionale; la docenza svolta presso la fondazione, per la mancanza di autorizzazione; l'incarico quale componente del comitato scientifico, presso la "OMISSIS.", per la natura privata della società incaricante, e per la mancanza di ogni autorizzazione, necessaria anche per valutare conflitti di interesse.

Il Pubblico Ministero ha altresì evidenziato la mancanza della previa richiesta di autorizzazione all'Università, prevista dal decreto rettorale n. 1141 del 1998 vigente all'epoca della maggiorparte degli incarichi (essendo quindi irrilevanti sia la asserita prassi di non protocollare le richieste, sia il sopravvenuto decreto rettorale n. 2504/2010), nonché la irrilevanza della legge Gelmini per gli incarichi successivi alla sua entrata in vigore, essendo rimasto fermo il principio che le attività esterne devono essere svolte occasionalmente e non essere caratterizzate da continuità, richiamando in tal senso la sentenza n. 388/2020 della Sezione Calabria.

Non è stato rivolto alcun rilievo sulla qualificazione scientifico-professionale del professore OMISSIS, ma ciò non poteva valere come scriminante, ovvero come causa di giustificazione del fatto che la OMISSIS fosse per ciò solo a conoscenza dell'attività svolta.

Il Pubblico Ministero ha affermato inoltre la sussistenza di un occultamento doloso, avendo il docente omesso di comunicare all'amministrazione di appartenenza le attività extraistituzionali

svolte; ed in ordine al *quantum debeatur* ha ribadito di chiedere il risarcimento sia del danno da mancata entrata (da omesso versamento dei contributi e dei compensi percepiti per lo svolgimento delle attività extraistituzionali), sia l'indebita percezione dei compensi, riconosciuti al docente, per la scelta dell'impegno a tempo pieno (in violazione del vincolo di esclusività della prestazione e, dunque, di fedeltà come sancito nell'art. 98, comma 1 della Costituzione).

La Procura ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento integrale della domanda.

L'Avvocato Fabio Frattegiani ha anzitutto chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della signora OMISSIS, che ha rinunciato all'eredità il 3/9/2020, rimarcando il silenzio sul punto da parte del Pubblico Ministero. Nel merito, il difensore ha contestato la legittimazione della Procura a proporre un'azione risarcitoria in luogo dell'amministrazione, la quale non ha mai denunciato il fatto né proceduto disciplinarmente; quindi ha affermato la mancanza di prova del danno asseritamente arrecato dalla attività svolta per la società "OMISSIS" dal professore OMISSIS. Infatti, la nomina nel comitato scientifico della società "OMISSIS" doveva ritenersi lecita in quanto disposta per legge, da parte di non di un mero soggetto privato, ma di una società concessionaria a totale partecipazione pubblica e soggetta a controlli ministeriali; inoltre, i 150.000 Euro percepiti erano un compenso per una

prestazione legittimamente resa, considerando, da un lato, le ricadute vantaggiose che l'attività scientifica e professionale del professore OMISSIS aveva arrecato all'Università ed ai suoi studenti (dimostrato anche dalla qualifica di professore emerito conferita e degli eventi e convegni connessi all'attività svolta per quella società), dall'altro, la costante presenza didattica ed alle prove di esame da parte del professore (che non aveva trascurato i suoi doveri per la sporadica partecipazione all'attività esterna).

Il difensore ha poi affermato la legittimità dell'attività svolta per il Comune di OMISSIS, trattandosi di attività tecnico-scientifica svolta gratuitamente, ovvero di attività tecnico-scientifica consentita dalla Legge Gelmini senza necessità di autorizzazione specifica.

Infine, la difesa ha eccepito la prescrizione, contestando l'esistenza di un occultamento doloso del danno (essendo l'Ateneo, come tutti, a conoscenza dei contestati incarichi), la mancanza di danno e la mancanza di prova di illecito arricchimento degli eredi; si è riportata alla memoria depositata ed ha chiesto l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate, ivi compresa l'ammissione delle istanze istruttorie.

L'Avvocato Alessia Strano ha richiamato le doti professionali, le capacità indiscusse e l'attività scientifica del OMISSIS, consacrate da ultimo dal riconoscimento del titolo di Professore Emerito, affermando che esse erano state di tale livello da rendere non necessaria alcuna autorizzazione, che

avrebbe svilito l'Ateneo stesso. Si è riportata agli atti ed ha insistito nelle richieste istruttorie.

In sede di replica, il Pubblico Ministero ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti della signora OMISSIS sulla base degli atti depositati dalla difesa; quindi, in relazione all'attività svolta presso il Comune di OMISSIS, ha affermato che sono stati acquisiti i mandati di pagamento corredati dalle quietanze del beneficiario.

Sia l'Avvocato Frattegiani che l'Avvocato Strano hanno accettato la rinuncia dell'azione nei confronti della signora OMISSIS; l'avvocato Frattegiani ha precisato che i mandati di pagamento ci sono, ma viene firmata la ricevuta e non il versamento.

### **DIRITTO**

Preliminarmente il Collegio è chiamato a valutare la posizione della sig.ra OMISSIS, rispetto alla quale la Procura ha in udienza rinunciato "all'azione" e non agli atti. Il Collegio osserva in proposito che la rinuncia del Pubblico Ministero debba qui intendersi come presa d'atto del difetto di legittimazione passiva della sig.ra OMISSIS per avere ella rinunciato all'eredità come documentato in atti. Del resto, l'istituto della rinuncia all'azione implica la disponibilità del diritto azionato e, stante per converso l'indisponibilità del diritto erariale, esso non è *ex se* rinunciabile: l'art. 110 c.g.c. ne dà conferma disciplinando in vero solamente il diverso istituto della rinuncia agli atti del



giudizio. Conseguentemente, anche l'accettazione della rinuncia (all'azione) espressa dagli Avv.ti Frattegiani e Strano è da considerarsi *inutiliter data*.

Il Collegio pertanto dichiara il difetto di legittimazione passiva della sig.ra OMISSIS, la quale non ha la qualifica di erede per aver rinunciato all'eredità in forma pubblica in data 3 settembre 2020, per atto notarile De Santis Rep. 56060 versato in atti.

Alla medesima conclusione il Collegio perviene per l'azione promossa nei confronti degli altri eredi, OMISSIS e OMISSIS.

Se infatti è vero l'assunto di partenza del Procuratore, ovvero sia il fatto che la prova dell'illecito arricchimento è desumibile per costante giurisprudenza (cfr., ex pluribus Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n. 274/2020) attraverso presunzioni semplici (e tale può essere considerata la circostanza che le somme non riversate e oggetto di illecita appropriazione sono pervenute nel patrimonio degli eredi, quanto meno nella forma della riduzione delle passività: un argomento di prova, questo, che si basa essenzialmente sulla natura fungibile del denaro), è altrettanto vero che la presunzione semplice deve fondarsi su circostanze (elementi di convincimento) "gravi, precise e concordanti" (art.2929 cod. civ.), anche alla luce del principio di non contestazione (art.95 comma 1 c.g.c.).

Pertanto, anche volendo affermare che la circostanza dell'arricchimento del dante causa può di per sé fondare la presunzione di arricchimento degli eredi, non foss'altro che per

le minori passività potenziali, tuttavia ciò vale solo in mancanza di ulteriori circostanze di segno contrario; viceversa, in presenza di tali circostanze il quadro probatorio complessivo non risulta “grave, preciso e concordante”, così da consentire il formarsi della presunzione.

Nella concreta fattispecie, i fratelli OMISSIS hanno documentato un tenore di vita modesto e risalente nel tempo e anche per questo assolutamente non compatibile con l’ingente somma di cui dovrebbero essersi arricchiti in via successoria. Ne consegue che non può presumersi ex se un arricchimento degli eredi, in mancanza della prova di ulteriori circostanze da affiancare all’arricchimento del dante causa a fondamento di tale presunzione (ad esempio una dichiarazione di successione, o un accertamento patrimoniale, che tra l’altro il P.M. avrebbe dovuto acquisire anche per comprovare la qualità di erede).

Pertanto, in mancanza di una prova presuntiva che i sig.ri OMISSIS e OMISSIS abbiano conseguito un illecito arricchimento dal fatto imputato al fu OMISSIS, deve concludersi che essi difettano, al pari della sig.ra OMISSIS, di legittimazione passiva.

Le questioni di merito restano assorbite.

Argomentando a contrario dal secondo comma dell’art. 31 c.g.c. che, nell’enucleare i casi tipici in cui il giudice non può compensare le spese, non contempla l’ipotesi odierna in cui il

giudice, dichiarando il difetto di legittimazione passiva, definisce per assorbimento il merito della questione, ne viene che le spese del presente giudizio possono essere compensate interamente tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione promosso nei confronti di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti in riassunzione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

f.to Luigi Cirillo

Depositata in segreteria il 05/07/2021

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo